

La carica sindacale

In ogni tempo e luogo l'uomo ha sempre cercato, per elevate ragioni di ordine collettivo, di proteggere, tutelando, alcune funzioni di delicato profilo sociale, ciò attraverso la creazione di regole (c.d. guarentigie) capaci d'impedire ad ogni nemico dello stato di diritto di poter attentare alla volontà suprema del suo popolo ed allo stato di diritto.

Si è partiti, senza pretesa d'esaudività, dal salvacondotto del messaggero del Re; tanto tempo dopo si sono avute le c.d. immunità parlamentari, le tutele presidenziali in materia di codice penale (l'offesa al Capo dello Stato, per esempio, può importare pene fino all'ergastolo nel Diritto Italiano), la c.d. irresponsabilità del Giudice (in mancanza di dolo) per le opinioni e decisioni espresse, per poi arrivare, scendi scendi, alla fondamentale inviolabilità del diritto alla libertà ed all'azione sindacale.

Sono d'accordo su tutto, ma attenzione, guai a dover consentire un uso strumentale di tali garanzie. L'eventuale abuso personale comporterebbe, inevitabilmente, l'anarchia e l'implosione di ogni sistema di regole e, soprattutto, di garanzie!

Infatti, ieri non sarebbe stato affatto pensabile un salvacondotto del Re in offerta lancio sulle bancarelle del mercato cinquecentesco, come oggi non sarebbe altrettanto pensabile un Governo che si rinnovi senza indire nuove elezioni, oppure Giudici che istruiscono processi al di fuori delle leggi, o, addirittura, garanzie parlamentari tirate in ballo quando la difesa verso certi pregiudizi personali possa importare, quantomeno, un po' di fatica.

Ma se le elargizioni immunitarie, anche nei più elevati livelli istituzionali di uno Stato, potrebbero, ad una prima analisi, apparire tendenzialmente di dubbia opportunità politico-sociale in questi giorni, possiamo ben più facilmente immaginare che cosa possa essere accaduto in strutture politico/sindacali emergenti della Polizia di Stato, che, prive di ogni controllo esterno, della "flessibilità" se ne sono fatti una ragione esistenziale.

Solo così si spiegano i numerosi e quotidiani parti di "Segretari Provinciali" e componenti del Direttivo degni della trasmissione: "Chi l'ha visto?" Ed ancora, Segretari Regionali e Nazionali "decaduti", di fatto, per incompatibilità con quello provinciale (ma che c'entrava con quelli...?). Espulsioni a raffica emesse da Collegi di Proviviri, unificati e concentrati nelle mani di pochi (Uno...!). Tesseramenti uniti a promesse di cariche emesse alla velocità del suono e conseguenti di-

sdette, delusioni e smentite fioccate, tuttavia, alla "modica" velocità della luce!

Ma quando si chiede a taluno di questi quadri sindacali (muniti anche di relativa cornice...) il perché della loro scelta, questi laconicamente ci rispondono: "Il Sindacato in sé non mi ha mai interessato, piuttosto so che una carica sindacale, talvolta, possa anche servire a qualcosa....!"

di Raffaele Tatoli

Le garanzie sindacali, beninteso, restano sempre una libertà necessaria ed irrinunciabile nel mondo del lavoro (la tutela dalla ritorsione resta sempre necessaria!).

Pur tuttavia, la totale assenza di forme esterne di controllo in ordine alla legittimazione sindacale, rende disponibili, sconfinati spazi di manovra per avventurieri scuole di pirateria sindacale!

L'applicazione dell'articolo 35 del nuo-

vo contratto consentirebbe di razionalizzare il sistema e restringere considerevolmente gli spazi di agibilità ancora esistenti a favore di soggetti poco professionalizzati.

Non si tratta, come qualcuno afferma, di restringere il pluralismo, ma semplicemente di impedire l'utilizzazione di risorse preziose da parte di chi non dispone di una rappresentatività sufficiente a legittimarlo a rappresentare congruamente la nostra categoria.

Premio produzione: inizia la ricognizione dei dati

Con telegramma circolare n. 333-G/3.23.379 del 19 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha impartito disposizioni a tutti gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza affinché invino entro il 10 luglio prossimo, in un'unica soluzione e tramite i competenti U.T.G., i dati relativi all'anno 2002 ed al personale il servizio al 31 dicembre 2002 con riferimento a:

- Numero turni di reperibilità effettuati;
- Numero di interventi in reperibilità effettuati;
- Numero cambi turni effettuati;
- Numero turni in alta montagna effettuati;
- Numero beneficiari dell'inden-

nità forfetaria di cambio turno per i Reparti Mobili;

- Numero beneficiari della produttività collettiva.

Tale attività ricognitiva è indispensabile al fine di addivenire al-

la formalizzazione, tra Amministrazione ed organizzazioni sindacali, dell'accordo relativo all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Sul nostro web, all'indirizzo www.silup.it, area "circolari".

Il SIULP all'audizione della Camera

Giovedì 26 giugno scorso si è svolta, presso la Camera dei Deputati, una breve audizione informale delle rappresentanze del Comparto da parte Commissioni parlamentari riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del

Consiglio e Interni) e IV (Difesa), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C3425 (Lavagnini) e C3191 (Patarino) concernenti l'armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Sul nostro web, all'indirizzo www.silup.it.

Concorso interno per 13 posti da Primo Dirigente

Sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/17 del 27 giugno scorso è pubblicato il rinvio al successivo Bollettino Ufficiale del 3 luglio della pubblicazione delle eventuali variazioni del diario della prova preselettiva, attualmente prevista per il giorno 8 luglio 2003, alle ore 9.45, presso l'Istituto per Sovrintendenti e di perfezionamento per Ispettori di Nettuno; lo ha reso noto il Dipartimento della pubblica sicurezza lo scorso 25 giugno, con circolare telegrafica urgentissima n. 333-B/12 V1(03), mentre con altra circolare telegrafica urgentissima recante pari numero ed in pari data lo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza ha sollecitato l'immediato invio, da parte di tutti gli uffici, dei dati numerici relativi alle domande presentate, il cui ritardo è da considerarsi causa del rinvio della pubblicazione delle eventuali variazioni del diario della prova preselettiva.

Va rilevato, inoltre, che in ossequio a quanto previsto dall'articolo 5, D.M. 16 Maggio 2002, n. 109 e così come riportato nel bando di concorso, datato 12 maggio 2003, nel caso in cui il numero dei candidati non sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, non verrà effettuata la suddetta prova preselettiva per determinare l'ammissione dei concorrenti alle successive prove scritte.

Qualora, dunque, le domande pervenute dovessero essere meno di 65 la prova preselettiva non avrà luogo per passare direttamente alle prove scritte ed, in tal caso, ne verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale del 3 luglio prossimo.

Sul nostro web, all'indirizzo www.silup.it, nell'omonima area le circolari citate ed il bando di concorso; nell'area "legislazione" il D.M. 109/2002.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: silup.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il luogo ove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Indennità meccanografica: ulteriori chiarimenti

Pagina 2

Commissione Sovintendenti: circa 3.500 promozioni

Pagina 3

Procedura penale: importanti novità per "patteggiamento" e "pene sostitutive"

Sarà di molto ampliato il numero dei procedimenti in cui potrà applicarsi la pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento e, parallelamente, verrà inoltre allargato il campo di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; è quanto prevede la legge 12 giugno 2003, n. 134: vediamo in dettaglio tutte le novità.

Patteggiamento

Eliminato il limite di pena: sinora poteva essere richiesto solo nel caso in cui la pena detentiva applicabile in concreto, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superasse i due anni; d'ora in poi questo limite passerà a cinque anni; il limite resta fissato a due anni nel caso si tratti di procedimenti per delitti di mafia, stupefacenti, terrorismo e sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi reiterati.

Allargate le possibilità di richiesta: la richiesta di patteggiamento potrà essere presentata anche nei processi penali in corso di dibattimento anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice

e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente; in tal caso il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

Resta però fermo che i benefici dell'esclusione dal pagamento delle spese del procedimento, dall'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, nonché quello dell'estinzione del reato in caso di mancata recidiva specifica viene comunque limitato al caso in cui la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.

Possibilità di revisione del processo: la possibilità della revisione "in ogni tempo" delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna viene estesa alle sentenze di condanna "patteggiate".

Sostituzione di pene detentive brevi

Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni (il precedente limite era un anno), può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un

anno (il precedente limite era di sei mesi), può sostituirla con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi (il precedente limite era di tre mesi), può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Per determinare l'ammontare della pe-

na pecuniaria il giudice, tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, individuerà il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato medesimo e lo moltiplicherà per i giorni di pena detentiva.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Giovedì 19 giugno scorso si è tenuta, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, una riunione preliminare tra Amministrazione ed organizzazioni sindacali per l'individuazione dei criteri da adottarsi per la distribuzione delle risorse attribuite al fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali istituito dall'articolo 14 d.P.R. 254/1999 (il 2° contratto di Comparto - quadriennio normativo).

Grazie all'incremento delle dotazioni del fondo previste dalla legge finanziaria 2002 e dall'articolo 14 del d.P.R. 164/2002 (l'ultimo contratto di lavoro) gli stanziamenti di competenza (capitolo 2523)

per l'esercizio 2002 sono significativamente aumentati rispetto all'anno precedente.

In particolare le risorse disponibili passano dagli € 37.015.653,80 previsti per il 2001 agli € 48.337.532,00 previsti per il 2002, di cui € 39.584.923,00 previsti dalla Finanziaria 2002; € 552.609,00 derivanti da economie di gestione realizzate nel 2001 ed € 8.200.000,00 previsti dal citato d.P.R. 164/2002.

Le predette somme, su cui verranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa, consentiranno una migliore e meglio distribuita remunerazione di alcune delle fattispecie già previste, con particolare riferimento alla produttività collettiva.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, nello spazio dedicato a "Tutti i contratti" il d.P.R. 164/2002, il d.P.R. 254/1999 e l'ultimo accordo per il 2° livello, sottoscritto il 4 luglio 2002.

Indennità meccanografica: ulteriori chiarimenti

Come ricorderete sul precedente numero di questo notiziario abbiamo dato notizia dell'emanazione, da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza, della circolare n. 333-G/3.1.08.MEC del 28 maggio scorso, la cui emanazione era stata da noi sollecitata lo scorso 14 febbraio mediante la nota n. 67/2003, ove veniva chiesta l'estensione del riconoscimento del diritto all'indennità, già ottenuto in una particolare sede territoriale, al personale formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con apposito decreto interministeriale, ai Centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicati ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti e i programmatori, indipendentemente dal possesso della qualifica di operatore terminalista di I livello, a differenza di quanto previsto dalla circolare n. 333-G/2.2.08 del 22 marzo 1995.

Sono dunque pervenuti numerosi quesiti relativi ad un'altra importante limitazione contenuta in detta circolare, vale a dire la necessità che, per aver diritto all'indennità, l'operatore terminalista dovesse effettuare non solo semplice attività d'interrogazione di archivi e schedari, ma soprattutto variazioni nella memoria dell'unità elettronica centrale.

Chiariamo dunque che anche quest'ultimo requisito non è più richiesto e dunque, ai fini dell'attribuzione dell'emolumento, dovrà risultare dal provvedimento di formale assegnazione l'esistenza ed il rispetto dei soli seguenti presupposti:

- effettiva applicazione all'impianto dell'interessato con carattere di continuità;
- che il centro elettronico, il mini-sistema o la stazione di lavoro collegati ad host rientrano fra quelli indicati nella relazione tecnica allegata al decreto interministeriale 28.12.1990;

- rispetto del contingente organico fissato dalla predetta relazione per ogni struttura in essa individuata.

Da oggi sull'argomento sono dunque disponibili nell'area "circolari" del nostro web,

all'indirizzo www.siuip.it, oltre alla recente ministeriale ed alla nostra nota, il decreto interministeriale 28.12.1990 con l'annessa relazione tecnica e la citata circolare n. 333-G/2.2.08 del 22.3.1995.

Legge Fini-Bossi: emanati i decreti

Lo stabilisce il decreto attuativo della legge 189/2002 (cosiddetta Fini/Bossi) datato 19 giugno 2003, emanato dal Ministro dell'Interno Pisanu "di concerto con i Ministri della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti" ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento prevede in particolare che "il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti di acquisizione ed analisi delle informazioni ... sono svolti dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza" e che "per il coordinamento delle direttive operative occorrenti per l'integrazione delle attività aeronavali, gli Enti e le Amministrazioni interessate comunicano con immediatezza alla Direzione centrale tutte le informazioni e i dati relativi ad imbarcazioni che, per comportamenti o altri indizi, possano ragionevolmente essere sospettate di essere coinvolte nel traffico o nel trasporto di migranti".

E' previsto che l'attività di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare si sviluppi attraverso le seguenti tre fasi:

a) nei Paesi di origine dei flussi o interessati al transito, tramite attività di carattere prevalentemente diplomatico con l'obiettivo di prevenire il fenomeno "alla fonte";

b) nelle acque internazionali, tramite il dispositivo aeronavale della Marina Militare, del-

la Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto e delle altre unità navali o aeree in servizio di polizia. L'intervento si estrinseca nell'esercizio dei poteri di polizia dell'alto mare diretti al monitoraggio, alla sorveglianza, all'individuazione, al controllo degli obiettivi navali in navigazione ed all'accertamento dei flussi migratori clandestini;

c) nelle acque territoriali, tramite le unità ed i mezzi navali in servizio di polizia, con il concorso, ove necessario, delle navi della Ma-

rina Militare ai sensi dell'articolo 12, comma 9-ter, del Testo Unico sull'immigrazione. L'intervento è finalizzato all'attività istituzionale delle Forze di Polizia diretta alla repressione dei reati ed alla scoperta delle connessioni con le organizzazioni transnazionali che gestiscono l'illecito traffico, al fine di sequestrare e confiscare i patrimoni d'illicita provenienza l'attività di sorveglianza e prevenzione si estenda anche alle acque internazionali.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Promozioni Sovrintendenti

Continuano a pervenire frequenti quesiti in relazione ai criteri da adottarsi per le promozioni da attribuirsi per merito comparativo nell'ambito del ruolo dei Sovrintendenti; abbiamo pertanto nuovamente provveduto a sollecitare l'invio alle organizzazioni sindacali, in applicazione dell'articolo 27, comma 1 lettera b), d.P.R. 164/2002 (ultimo contratto di lavoro), del verbale della seduta della Commissione per il personale di quel ruolo, tenutasi il 4 aprile scorso, durante la quale sono stati determinati i criteri di massima da adottarsi per l'anno 2003.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, nello spazio dedicato a "Tutti i contratti" e nell'area "circolari".

Cedolini competenze accessorie

Con numerose segnalazioni di disagi ed incresciosi inconvenienti il Siulp aveva da tempo chiesto in sede territoriale esaurienti chiarimenti in merito alla presenza, sui cedolini dimostrativi delle competenze accessorie, di cifre non ancora effettivamente corrisposte ai dipendenti.

Con nota n. 557/RS/39/87/1383 del 6 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato di aver impartito disposizioni affinché le spettanze non immediatamente percepite dal dipendente in concomitanza con le altre competenze accessorie, non venissero più riportate sui citati cedolini: sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area "circolari".

Nuove aliquote Irpef: attenzione ai conguagli

La legge finanziaria 2003 ha introdotto rilevanti novità in relazione al calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ed, in particolare, sulle modalità di imposizione sui redditi da lavoro dipendente (articolo 2, legge 27 dicembre 2002 n. 289).

In particolare sono stati rivisti:

a) gli scaglioni di reddito e le relative aliquote, attualmente così determinati:

- fino a 15.000 euro 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro 29%;
- oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro 31%;
- oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro 39%;
- oltre 70.000 euro 45%.

b) le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, che sono oggi così determinate:

- redditi fino a 27.000 euro non competono detrazioni;
- redditi superiori a 27.000 euro e fino a 29.500 euro 130 euro;
- redditi superiori a 29.500 euro e fino a 36.500 euro 235 euro;
- redditi superiori a 36.500 euro e fino a 41.500 euro 180 euro;
- redditi superiori a 41.500 euro e fino a 46.700 euro 130 euro;
- redditi superiori a 46.700 euro e fino a 52.000 euro 25 euro;
- oltre 52.000 euro non competono detrazioni.

È stata inoltre introdotta la cosiddetta "no tax area", vale a dire un importo deducibile dal reddito complessivo che, per i redditi da lavoro dipendente, è pari complessivamente a 7.500 euro annui che non compete per i redditi complessivi lordi superiori a 33.500 euro.

Questo nuovo sistema fiscale va applicato anche agli emolumenti erogati mensilmente ai dipendenti e, pertanto, all'inizio dell'anno l'Amministrazione della pubblica sicurezza, in qualità di sostituto d'imposta, deve individuare l'ipotetico importo deducibile spettante ad ogni singolo dipendente sulla base dell'ammontare delle retribuzioni fisse e continuative che si presume possano essere corrisposte, mentre a fine anno, sulla base del reddito realmente conseguito, si dovrà procedere all'esatta individuazione dell'importo deducibile ed effettuare le relative operazioni di conguaglio.

In considerazione del fatto che, per il personale della Polizia di Stato, la componente relativa ai compensi accessori riveste particolare rilevanza, l'Amministrazione non ha ritenuto possibile individuare la deduzione mensilmente applicabile sulla base dei soli emolumenti fissi e continuativi spettanti; se si fosse seguita questa strada molti operatori di polizia si sarebbero visti applicare conguagli fiscali di particolare rilevanza.

Al fine di limitare tale eventualità il Dipartimento della pubblica sicurezza ha pertanto reputato di dover determinare la deduzione da applicare mensilmente, in via provvisoria ed in attesa del conguaglio, sulla base del reddito conseguito nell'anno precedente a quello in corso.

Anche tale accorgimento, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente ad evitare che si verificano a fine anno elevati conguagli a debito nei confronti del personale della Polizia di Stato che nel corso dell'anno percepirà redditi superiori rispetto all'anno precedente.

Con circolare n. 333-G/R.IRPEF-C.D.I.N.07/03 del 9 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto di aver dato incarico al CENAPS di effettuare delle modifiche alla procedura stipendiaria per

dare la facoltà al personale della Polizia di Stato di richiedere:

- I) che l'importo deducibile (c.d. no tax area) venga applicato esclusivamente in sede di conguaglio fiscale.
- II) Che l'importo deducibile (c.d. no tax area) non venga applicato.
- III) Che venga applicata sulle competenze accessorie un'aliquota IRPEF più elevata rispetto a quella attualmente operata.

Nei confronti del personale che richiederà di usufruire dell'opzione di cui al punto I) la deduzione dal reddito imponibile non verrà ap-

plicata sulle competenze fisse mensili ed, a fine anno, sull'effettivo reddito conseguito verrà determinata l'eventuale quota spettante procedendo al relativo conguaglio.

Nei confronti del personale che richiederà di usufruire dell'opzione di cui al punto II) la deduzione dal reddito imponibile non verrà applicata sulle competenze mensili in sede di conguaglio fiscale, evitando così in linea di massima che i dipendenti che dispongano di altri redditi, da sommarsi a quelli da lavoro dipendente, superando i limiti previsti per l'attribuzione dell'importo deducibile, si vedano

costretti, in sede di dichiarazione annuale (mod. 730 - mod. UNICO), al versamento di elevati importi Irpef.

L'opzione di cui al punto III) offre al personale della Polizia di Stato la possibilità di scegliere che le competenze accessorie vengano tassate ad un'aliquota più elevata rispetto a quella prevista per le gli emolumenti fissi corrisposti nel mese di riferimento; anche in tale ipotesi a fine anno si procederà ad effettuare le operazioni di conguaglio rideterminando l'effettiva Irpef dovuta.

A partire dal mese di giugno, dunque, per accedere alle predette opzioni sarà necessario che il personale della Polizia di Stato interessato presenti apposita istanza ai competenti Uffici Amministrativo contabili, i quali dovranno dare la massima informazione al personale in merito alle possibilità sopra esposte, fornendo altresì informazioni circa il nuovo sistema di determinazione dell'Irpef introdotto dalla legge 289/2002 ed effettuare le dovute segnalazioni nella procedura stipendiaria secondo le modalità tecniche che il Centro Elettronico ha già fornito.

Sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, la legge finanziaria 2003 e, nell'area "circolari", la ministeriale n. 333-G/R.IRPEF-C.D.I.N.07/03 del 9.6.2003.

APOTEOSI SIULP A FALERNA MARINA

Il programmato 1° Week-End Siulp è giunto finalmente alla sua prima realizzazione. Nei giorni intercorrenti tra il 20-23 Giugno 2003, infatti, tra un pizzico di incredulità e stupore, il gruppo Siulp ha serenamente festeggiato il suo 1° Week-End all'Hotel Club Euroldo di Falerna Marina (CZ).

Domenica 22, in particolare, la prevista estrazione a premi ha conosciuto i suoi primi vincitori:

1° Premio: Squicciarini Luca - Questura di Bari (una settimana gratis, in pensione completa, per 2 persone), riservato agli iscritti Siulp della provincia di Bari;

2° Premio: Fanelli Giuseppe - Commissariato di Cerignola (FG) (un Week-End gratis, in pensione completa, per 2 persone), riservato agli iscritti Siulp fuori provincia;

3° Premio: Squicciarini Manlio (un Week-End gratis, in pensione completa, per 2 persone), riservato, in via straordinaria, agli amici e parenti Siulp partecipanti.

Nella serata del 22, inoltre, si è tenuta una cena di gala, fatta di prodotti tipici della tanto celebrata Calabria, culminata con il ta-

glio finale, a sorpresa, della torta Siulp.

In considerazione della grande partecipazione riscontrata e per consentire anche a coloro che ci hanno accompagnato o che, per vari motivi, non sono potuti già intervenire, la Segreteria Siulp Bari, d'intesa con l'Hotel Club Euroldo di Falerna Marina, ha deciso di indire un 2° Grande Week-End Siulp dal 5 all'8 Settembre prossimo.

Il trattamento in pensione completa sarà sempre lo stesso. Il nuovo programma ed i nuovi moduli di prenotazione saranno sempre disponibili presso questa Segreteria Provinciale Siulp Bari (Tel.080/529.11.65-529.10.11 - Fax 523.27.02-575.10.68).

Prepariamoci, pertanto, a rivivere un grande momento di aggregazione Siulp, ove, al tanto sole e mare, non mancherà, inoltre, una possibile escursione (organizzata con pulman) sulla tanto decantata foresta della Sila.

Sarà un modo tutto Siulp per salutare, ancora una volta ed in allegria, questa estate 2003.

Raffaele Totoli

Concorso Ispettori Superiori: ancora un rinvio

I circa 3.000 Ispettori Capo che hanno presentato domanda per partecipare al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 535 posti per la promozione alla qualifica di Ispettore Superiore - sostituto Ufficiale di pubblica sicurezza, indetto con D.M. 18 febbraio 2003, dovranno attendere ancora.

Dopo il primo rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta d'esame al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 30 giugno, anche su questo bollettino troveranno un ulteriore rinvio, come specificato dal Dipartimento della pubblica sicurezza con circolare telegrafica urgentissima n. 333-B/12.05.A(03) del 26 giugno scorso.

Sul supplemento straordinario n. 1/18 al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 30 giugno è stato dunque pubblicato il decreto contenente il rinvio della pubblicazione della prova scritta d'esame al Bollettino Ufficiale del 30 settembre prossimo.

Sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it.

Indennità di compensazione e settimana corta

Il diritto, già riconosciuto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, in risposta ad una sollecitazione Siulp in sede territoriale del 24 gennaio, con nota n. 333-A/9807.D.17 del 6 febbraio scorso è stato dapprima portato a conoscenza di tutte le organizzazioni sindacali con nota n. 557/RS/01/20/0266 del 14 aprile scorso e viene oggi sottolineato con una opportuna circolare telegrafica della citata Direzione centrale per le risorse umane, sempre con protocollo 333-A/9807.D.17, datata 23 giugno 2003.

Il testo della circolare, identico nel corpo alle due note precedenti, ribadisce che al personale che opera in regime di settimana corta che venga impiegato nella giornata del sabato in difformità dalla programmazione settimanale spetta l'indennità di compensazione, prevista dall'articolo 16, comma 3, d.P.R. 164/2002 (ultimo contratto di lavoro) essendo la giornata del sabato assimilabile a quella destinata al riposo settimanale; abbiamo avuto inoltre modo di spiegare, su queste pagine, come il riferimento al sabato non debba essere inteso in modo letterale, ma riferito ad una qualsiasi delle due giornate libere cui ha diritto il dipendente che presta servizio con una turnazione articolata su cinque giorni settimanali in applicazione del vigente Accordo Nazionale Quadro.

Sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, nell'area "circolari" tutte le note citate e nello spazio dedicato a "Tutti i contratti", l'A.N.Q. ed il d.P.R. 164/2002.

Commissione Sovrintendenti: circa 3.500 promozioni

Con note n. 557/RS/01/191/2372 e 557/RS/01/191/2373 del 24 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che il successivo 27 giugno si sarebbero riunite, rispettivamente, la Commissione per il personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti e la Commissione per il ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.

All'ordine del giorno della prima, tra l'altro, 151 pratiche per l'attribuzione dei giudizi complessivi in caso di mancata compilazione e 21 ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi; all'ordine del giorno della Commissione per il ruolo dei Sovrintendenti, tra l'altro:

- La promozione a ruolo aperto e per merito assoluto alla qualifica di Sovrintendente di n. 1073 Vice Sovrintendenti in possesso di 7 anni di servizio nella qualifica (articolo 24-sexies d.P.R. 335/1982, così come introdotto dall'articolo 2 d.lgs. 197/1995);
- La promozione a ruolo aperto e per merito comparativo alla qualifica di Sovrintendente Capo di n. 2513 Sovrintendenti in possesso di 7 anni di servizio nella qualifica (articolo 24-septies d.P.R. 335/1982, così come introdotto dall'articolo 2 d.lgs. 197/1995).

Sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, nell'area "circolari" le ministeriali citate e lo stralcio del verbale della seduta tenuta lo scorso 4 aprile 2003 dalla citata Commissione per il ruolo dei Sovrintendenti, nel corso della quale, tra l'altro, sono stati approvati i criteri di massima da adottarsi negli scrutini per l'attribuzione delle promozioni per merito comparativo (vale qui sottolineare che, a differenza di quelli per merito assoluto, gli scrutini per merito comparativo possono determinare variazioni anche particolarmente significative della posizione relativa all'interno del ruolo); nell'area "legislazione" il d.P.R. 335/1982 ed il d.lgs. 197/1995.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Bollette telefoniche "salate" Garante Privacy

Possibile conoscere "in chiaro" i numeri chiamati? La legge sulla privacy non pone ostacoli agli utenti telefonici che, in caso di contestazione, chiedono di conoscere nel dettaglio e agevolmente i numeri di telefono chiamati, compresi quelli a tariffazione speciale, come ad esempio quelli che iniziano con "709". Questi numeri in particolare, nei quali può accadere di imbarcarsi, di solito involontariamente, navigando su Internet, "gonfiano" a dismisura le bollette a causa dei loro alti costi di connessione. Chi si collega al "709", infatti, per scaricare ad esempio, loghi o suonerie, inserisce inadvertently sul proprio pc un software, che sostituisce il numero di telefono del proprio provider con il quale ci si collega normalmente alla rete.

L'Autorità ha ribadito il principio di trasparenza affermato fin dal 1998 in risposta a alcuni abbonati che, allarmati dall'arrivo di bollette telefoniche "salate" e temendo di essere vittime di qualche illecito, si erano rivolti al fornitore del servizio per conoscere "in chiaro" i numeri contattati. Di fronte all'inerzia del gestore, gli interessati hanno segnalato il caso al Garante, il quale, considerata la rilevanza del fenomeno per i costi addebitati ed il numero di abbonati coinvolti, ha ritenuto opportuno ribadire al gestore alcune indicazioni già fornite dal 1998 ed applicabili ai casi esaminati, in attesa di adottare un nuovo specifico provvedimento al termine degli accertamenti in corso.

Fermo restando, infatti, l'obbligo previsto dalla normativa (decreto legislativo n.171/1998) di non evidenziare le ultime tre cifre dei numeri chiamati in occasione del primo invio delle fatture, l'Autorità ha ricordato come gli abbonati abbiano comunque due possibilità di ottenere la comunicazione dei numeri completi delle utenze contattate.

La prima quando abbia necessità di verificare l'esattezza e la legittimità di determinati addebiti o di contestazione riferita a delimitati periodi o chiamate. La seconda quando intenda esercitare i diritti di accesso ai propri dati riconosciuti dalla legge sulla privacy (art. 13 l.675/1996). In quest'ultimo caso, ha precisato il Garante, l'abbonato non è tenuto a fornire alcuna particolare motivazione per richiedere "in chiaro" i numeri chiamati e può rivolgersi al gestore telefonico con una procedura informale. Alla luce di queste precisazioni, ed in vista di un provvedimento generale sulla fatturazione dettagliata, il Garante ha pertanto richiamato il gestore telefonico al rispetto dei principi indicati.

(Garante per la protezione dei dati personali -

www.garanteprivacy.it, newsletter 12-25 maggio 2003).

Riposi giornalieri in caso di adozione e affidamento. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 9/4/2003

1) Riposi giornalieri in caso di adozione e affidamento.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 1/4/2003 (v. G. U. 1° serie speciale - Corte Costituzionale - n. 14 del 9/4/2003), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45 del D. Lgs. 151/2001 (T. U. sulla maternità) nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 del decreto medesimo si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di vita del bambino.

I genitori di bambini adottati o presi in affidamento, in base alla sentenza sopra citata, hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

Secondo la Consulta, infatti, la limitazione temporale di cui all'art. 45 del T. U. avrebbe di fatto reso inapplicabili, con evidente violazione del principio di eguaglianza, i riposi in oggetto a favore delle madri adottive o affidatarie, giacché, nella quasi totalità dei casi, i bambini dati in adozione o in affidamento entrano nella famiglia adottiva o affidataria quando hanno già compiuto il primo anno di età.

La circostanza che la pronuncia della Corte costituzionale faccia generico riferimento all'affidamento, senza darne una qualificazione giuridica, depone a favore dell'applicabilità della sentenza in oggetto, sia nell'ipotesi dell'affidamento preadottivo, che nell'ipotesi dell'affidamento provvisorio.

Del resto, una parità di trattamento tra affidamento preadottivo e affidamento provvisorio è da ritenersi ormai principio generale - ovviamente se non esplicitamente disciplinata in maniera diversa - agli effetti del diritto alle prestazioni di maternità, per cui l'Istituto (v. ad es.: circ. 229/1988, circ. 151/1990) aveva senz'altro riconosciuto il diritto alle medesime prestazioni, previste per le madri adottive, a tutte le donne che avevano avuto bambini in affidamento, preadottivo o provvisorio che fosse.

Nell'ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, trova applicazione l'art. 41 del T. U., che prevede il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo: a quest'ultimo, infatti, è equiparabile l'ingresso in famiglia, avvenuto nella stessa data, di due o più minori, anche non fratelli.

In proposito la Corte ha dichiarato che i bisogni affettivi e relazionali del minore adottato o affidato, al soddisfacimento dei quali sono diretti i riposi giornalieri, richiedono un tempo maggiore quando devono essere appagati riguardo a più persone.

In attesa dell'intervento del legislatore auspicato dalla Corte per una eventuale individuazione dei limiti di età del minore adottato o affidato, si ritiene che i genitori adottivi o affidatari possano avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o in affidamento, ovviamente non oltre un anno dall'ingresso in famiglia.

Inoltre, a differenza di quanto previsto per i figli "biologici" - per i quali i genitori possono fruire dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di astensione obbligatoria post-partum - il/la lavoratore/trice che abbia adottato o preso in affidamento un minore può utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno successivo all'ingresso del bambino in famiglia, in luogo del congedo di maternità di cui all'art. 26 del T.U. o del congedo di paternità di cui al successivo art. 31.

Ciò, in quanto la fruizione del congedo di maternità in caso di adozione o affidamento non è obbligatoria come in caso di parto, come non lo è la fruizione del congedo di paternità (riconoscibile, si sottolinea, semplicemente in seguito alla mancata richiesta e cioè, sostanzialmente, alla rinuncia della lavoratrice dipendente, madre adottiva o affidataria, al congedo di maternità).

Ovviamente, la successiva richiesta di congedo di paternità/paternità (non oltre il 3° mese dall'ingresso in famiglia) sostituisce la richiesta, per i giorni coincidenti, dei riposi (orari) giornalieri.

Sono applicabili, invece, fatto salvo il diverso ambito temporale (entro un anno dall'ingresso del minore nella famiglia), le disposizioni previste (v. circ. 109

del 2000 e circ. 8 del 2003) per i figli "biologici", sia relativamente ai requisiti soggettivi richiesti, che ai rapporti che potrebbero instaurarsi tra riposi giornalieri, congedo di maternità o di paternità, congedo parentale, quando entrambi i genitori adottivi o affidatari intendano utilizzare contemporaneamente gli uni e gli altri.

La madre adottiva o affidataria può beneficiare, infatti, dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non anche durante il congedo di paternità di quest'ultimo. Il padre adottivo o affidatario, invece, non può godere dei riposi suddetti né durante il congedo di maternità, né durante il congedo parentale della madre nonché durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa.

Nell'ipotesi in cui il padre adottivo o affidatario stia fruendo dei riposi giornalieri in assenza di richiesta del congedo di maternità o del congedo parentale della madre adottiva o affidataria, una eventuale, successiva richiesta dei congedi suddetti da parte della madre farebbe venir meno, come del resto accennato, la possibilità, per il padre, di utilizzare i riposi nei periodi coincidenti con i congedi della madre.

Nei confronti del padre adottivo o affidatario sono comunque applicabili anche le altre condizioni di utilizzo dei riposi in questione previste dagli artt. 40 (affidamento esclusivo dei figli al padre, mancata fruizione dei riposi, da parte della madre lavoratrice dipendente, per rinuncia della stessa o perché appartenente a categoria non avente diritto ai riposi suddetti, ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, morte o grave infermità della madre) e 41 del T.U. (fruibilità da parte del padre delle ore aggiuntive previste in caso di plurimo) ed esplicitate nelle citate circolari n. 109/2000 (v. paragrafo 2) e n. 8/2003 (v. paragrafo 2).

Laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l'affidamento preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito dell'adozione.

Ced Cassazione e privacy: dati personali consultabili solo per scopi precisi Garante Privacy, newsletter 05.05.2003

Maggiori garanzie rispetto agli usi ulteriori dei dati personali contenuti negli archivi informatici del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione ma anche maggiori tutele per gli utenti che per motivi professionali o di studio li consultano in via telematica.

Questi i principi formalizzati dall'Autorità in un parere inviato al Ministero della giustizia riguardo alla predisposizione di un regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso al servizio di informatica giuridica del CED.

In merito al primo aspetto l'Autorità sottolinea al Ministero innanzitutto l'esigenza di assicurare un uso legittimo dei dati personali consultati nelle banche dati da parte degli utenti del Ced. Ciò si rende necessario in particolare per la consultazione di provvedimenti giudiziari che riportano generalità delle parti e dati riferiti a particolari condizioni o status, anche di natura sensibile. Già in base alla legge sulla privacy - precisa il Garante - i dati consultabili attraverso l'accesso al Ced possono essere utilizzati dagli utenti per scopi di documentazione e ricerca in ambito giudiziario o professionale, di studio o per eventuali statistiche. Ma non anche, in mancanza di una specifica previsione e di una previa informativa agli interessati, per altre finalità indebitate, quali potrebbero essere, ad esempio, il monitoraggio della giurisprudenza di alcuni uffici giudiziari che miri alla "profilazione" del comportamento del singolo imputato o magistrato o la valutazione a fini disciplinari della produttività dell'organo decidente.

Per quanto riguarda poi la tutela degli utenti, il Garante, riconoscendo legittimo il "tracciamento" delle operazioni di accesso e consultazione degli archivi informatici da parte del Centro per esigenze di sicurezza del sistema, esclude la possibilità che esso possa essere usato, per quanto in via ipotetica, per monitorare l'accesso di utenti identificabili e il contenuto delle singole operazioni di consultazione.

Il parere del Garante sullo schema di regolamento è riferito ai soli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali e non prende in esame altri profili

riguardanti, ad esempio, l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere al Centro o i presupposti per l'accesso.

Allo stato della disciplina vigente, il Garante ha ritenuto sufficiente inserire nello schema di regolamento un articolo aggiuntivo che trae spunto dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa le quali sottolineano l'importanza dei principi in materia di protezione dei dati personali nell'informatica applicata al diritto. Si tratta, in particolare, delle raccomandazioni n. R 92(15) 8 (sull'insegnamento, la ricerca e la formazione nel campo del diritto e delle tecnologie dell'informazione) e la n. R 83(3) (sulla protezione degli utenti dei servizi automatizzati di informatica giuridica).

(Garante per la protezione dei dati personali - <http://www.garanteprivacy.it/>, newsletter 5 - 11 maggio 2003).

Immigrazione: procedure più veloci per la realizzazione delle strutture

"Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina" sono contenute nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2003 n. 3287, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 125 del 31 maggio 2003.

Sono previste, tra l'altro, disposizioni che da un lato velocizzano le procedure necessarie per la realizzazione ed il completamento dei centri di permanenza temporanea ed assistenza e per l'istituzione dei centri di identificazione, dall'altro rendono più spedite quelle necessarie all'acquisizione di tecnologie da utilizzare per la lotta all'immigrazione clandestina.

Per tali fini, infatti, il capo del Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, potrà adottare tutte le iniziative necessarie alla realizzazione delle opere ed all'approvazione dei relativi progetti anche avvalendosi di strutture tecniche statali, nonché all'acquisizione delle aree necessarie e della disponibilità degli immobili occorrenti, avvalendosi di una commissione tecnico-consulativa, istituita con proprio provvedimento ed integrata, di volta in volta, da un rappresentante della regione interessata.

L'approvazione dei progetti da parte della commissione sostituirà ad ogni effetto parti, autorizzazioni, visti e nulla-osta, costituendo inoltre, se necessario, variante agli strumenti urbanistici (piani regolatori, ecc.) dei comuni interessati, comportando la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Per quanto attiene all'ammmodernamento dei mezzi e delle tecnologie da utilizzare a scopi di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché per l'attuazione ed il coordinamento delle attività di polizia di frontiera previste dall'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (che ha istituito la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere) il Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato ad agire in deroga agli obblighi sanciti dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con facoltà, pertanto, di non utilizzare le convenzioni predisposte da Consip Spa.

Sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, spazio "immigrazione".

Encomio solenne: da oggi anche per servizi di ordine pubblico

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nel corso della riunione n. 110 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un decreto presidenziale che include fra gli eventi che possono costituire presupposto per il conferimento dell'encomio solenne al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza quelli connessi a servizi o ad attività di ordine pubblico particolarmente rischiosi o rilevanti, "in considerazione del crescente e sempre più qualificato impegno della Polizia di Stato in questo settore".

Mediante la modifica dell'articolo 73, comma 2 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 viene dunque colmata, in conformità al parere espresso in merito dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 marzo 2003, un vuoto legislativo che escludeva importanti e rischiosi servizi, come quelli di ordine pubblico, dal novero di quelli per i quali era possibile ottenere uno dei più importanti riconoscimenti attribuibili al personale della Polizia di Stato.

Sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, nell'area legislazione il d.P.R. 782/1985.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno VIII
N. 13 - 1 Luglio 2003

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFARDANO

Ha collaborato a questo numero:
R. TATOLI

Stampa: Graphic Print di Tevere A.
Via Covour, 35 - Valenzano (Ba)
E-mail: graphic_print@libero.it
Tel-Fax 0804676795 (ISDN)

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.